

Comune di Conca Casale

Provincia di Isernia

ORDINANZA n. 1 del 06-03-2024

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA CHIESA

Il giorno 06 Marzo 2024

IL SINDACO

Visto l'articolo 3, comma 1, n. 2 del vigente Codice della Strada secondo cui per area pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, i veicoli assimilati ai velocipedi;

Visto il comma 9 dell'art. 7 del nuovo Codice della Strada il quale prevede che i comuni, con ordinanza, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato e altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale, culturale e sul territorio;

Considerato che, al fine di migliorare la fruibilità della Piazza cittadina e garantire la sicurezza dei cittadini residenti e degli avventori, si rende necessario regolamentare temporaneamente la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori sulla piazza principale;

Valutato che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni in una zona in cui la forte concentrazione di pedoni, sia adulti che bambini, rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tali aree con il transito veicolare;

Considerato che, al fine di migliorare la fruibilità della Piazza cittadina e garantire la sicurezza dei cittadini residenti e dei frequentatori, si rende necessario ed opportuno regolamentare temporaneamente la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori sulla piazza principale;

Visto il nuovo Codice della Strada e relativo regolamento;

Visti inoltre gli artt. 6 e 7 del D.Lvo 30.04.1992 n.º 285 e relativo regolamento di esecuzione e ss.mm.ii.;

Visto l'art.42 commi 2 e 3 del D.Lvo 30.04.1992, n. 285;

Visto l'art. 180 DP.R.16.12.1992 n.495;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Considerato inoltre, come da Ordinanza sindacale n. 11/2023 che si richiama, che sentito l'ufficio tecnico si è rilevato necessario interdire completamente al transito veicolare e ai velocipedi l'area interessata dai lavori "Messa in sicurezza di piazza Chiesa e via G. Marconi";

Vista e richiamata l'Ordinanza sindacale n. 13/2023;

Preso inoltre atto che l'ultimazione dei lavori di "Messa in sicurezza di piazza Chiesa e via G. Marconi" è fissata in data 14/05/2024;

ORDINA

E' VIETATO

fino al 14 MAGGIO 2024 il transito veicolare e ai velocipedi di accedere/transitare su piazza Chiesa, più precisamente a partire dall'intersezione della stessa con l'ingresso al Viale delle Rose e l'accesso di Via Marconi prospiciente l'uscita dello stesso Viale.

La viabilità alternativa è individuata su via Colle del Cerro.

DISPONE

È consentito l'accesso a passo d'uomo, e comunque per il tempo strettamente necessario, ai detentori di aree private idonee allo stazionamento dei veicoli, ai titolari di rimesse/garage;

In concomitanza con i divieti ordinati, si dispone altresì che: il transito veicolare, a passo d'uomo, su Viale delle Rose (con accesso/uscita lato Municipio) e su Via Marconi (con accesso/uscita prospiciente l'ingresso della Chiesa di Sant'Antonio di Padova) è consentito esclusivamente a residenti e domiciliati nonché proprietari e possessori di immobili nelle suddette aree, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, n. 2 del vigente Codice della Strada;

Fino al 14 MAGGIO 2024, il senso unico alternato di marcia su via Marconi, ingresso prospiciente la Chiesa di Sant'Antonio di Padova, il cui accesso sarà consentito solo a passo d'uomo e ai residenti e/o detentori di immobili nella suddetta via; il divieto di accesso e transito a camion e autocarri su Viale delle Rose; il divieto di accesso e transito a camion e autocarri su Viale delle Rose e su Via Marconi.

DISPONE INOLTRE

- 1. Deroghe alla presente solo per fattori contingenti, emergenze e segnalazione del personale di Polizia preposto, per Forze di Polizia, per mezzi di soccorso, per veicoli autorizzati a servizio di persone invalide;
- 2. Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della sua esecuzione;
- 3. L'invio di copia al Settore Tecnico, affinché provveda a fare apporre la necessaria segnaletica stradale;
- 4. La pubblicazione all'albo pretorio fino al 14/05/2024 e la divulgazione in tutte le altre consuete forme;
- 5. La conservazione di copia nell'elenco delle ordinanze sindacali.

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada;

È incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare;

Di incaricare gli uffici comunali dell'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti l'esecuzione della presente Ordinanza;

Di trasmettere per quanto di competenza copia della presente Ordinanza a:

- Comando della Stazione dei Carabinieri di Venafro;
- Prefettura di Isernia;
- Questura di Isernia;
- Vigili del Fuoco di Isernia;
- 118 servizio emergenza.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, articolo 3, comma 4, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo del Molise, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla data di notificazione.

IL SINDACO **DOTT. RICCARDO PRETE**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.